



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective  
enFORcemenT of claimS in  
civil and commercial  
matters within the EU  
EFFORTS

Progetto JUST-JCOO-AG-  
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario  
del programma “Giustizia”  
della Commissione  
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute  
**LUXEMBOURG**  
for Procedural Law



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



VRIJE  
UNIVERSITEIT  
BRUSSEL



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



# **EFFORTS Guida pratica per l'applicazione in Italia del regolamento sul titolo esecutivo europeo**

*Autori:* Prof. Dr. Francesca Villata, Dr. Michele Casi, Dr. Martino Zulberti, Dr. Giuseppe Fiengo, Dr. Gabriele Molinaro, Dr. Marco Farina.

Gli autori ringraziano in particolare il Dott. Paolo Pasqualis per le preziose indicazioni di contenuto.

*(\*) Il presente documento è stato fatto circolare tra:* Prof. Dr. Ilaria Viarengo (Università degli Studi di Milano, *Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico politici*) e Prof. Dr. Laura Baccaglini (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Ordine degli Avvocati di Milano), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Banca Illimity), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee), Prof. Dr. Lidia Sandrini (Università degli Studi di Milano).



## Sommario

I.	IN USCITA .....	4
A.	TEE PER LE SENTENZE .....	4
B.	TEE PER GLI ATTI PUBBLICI .....	21
C.	TEE PER LE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE .....	26
II.	IN ENTRATA .....	30
A.	ESECUZIONE DEL TEE DA PARTE DEL CREDITORE.....	30
B.	POSSIBILI RIMEDI E DIFESE DEL DEBITORE .....	31

**Disclaimer.** Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata testata nella pratica legale e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale competente di un avvocato abilitato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.

Questa guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

### Abbreviazioni

- “c.p.c.” – Codice di procedura civile  
“c.c.” – Codice civile  
“d.P.R.” – Decreto del Presidente della Repubblica  
“d.l.” – Decreto-legge  
“d.lgs.” – Decreto legislativo

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come i decreti del Presidente della Repubblica, sono citati secondo la consueta forma “[tipo di atto] n. [numero]/[anno]”.

Il regolamento (CE) n. 805/2004 sarà citato come “Reg. TEE”. Il titolo esecutivo europeo sarà altresì citato come “TEE”.



## Introduzione

Sulla base dei contenuti della Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo della Commissione ([a questo link](#)), la Guida pratica EFFORTS mira a fornire agli operatori e agli utenti finali chiare istruzioni pratiche su come procedere con il regolamento sul titolo esecutivo europeo (Reg. (CE) n. 805/2004) a livello nazionale.

Dal punto di vista della sua estensione territoriale, la Guida pratica EFFORTS per i titoli in uscita e in entrata riguarda gli Stati membri presi in considerazione: Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lituania e Lussemburgo.

La Guida è strutturata in modo da trattare separatamente le questioni relative ai titoli in uscita e in entrata. I *titoli in uscita* sono quelli per i quali viene richiesta la certificazione nello Stato membro di origine: l'interazione tra le norme procedurali civili europee e nazionali rende difficile per gli operatori e gli utenti finali verificare come e quando richiedere un titolo esecutivo europeo, se i requisiti per la certificazione sono soddisfatti e quali sono i possibili rimedi/difese per le parti.

Per quanto riguarda i *titoli in entrata*, si tratta di titoli certificati come TEE in un altro Stato membro, che devono essere eseguiti nello Stato membro richiesto: in base al principio generale del reciproco riconoscimento nella cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dell'Unione Europea, si applicano le stesse condizioni previste per i titoli nazionali, con l'aggiunta di ulteriori rimedi specificamente previsti per il titolo esecutivo europeo (artt. 20 e ss. Reg. TEE). L'interazione tra le norme procedurali civili europee e nazionali rende difficile per gli operatori e gli utenti finali verificare come, quando e a quali condizioni possono procedere all'esecuzione forzata e le procedure e le condizioni per chiedere il diniego dell'esecuzione o la sospensione/limitazione del procedimento esecutivo.



## I. In uscita

Quando l'Italia è lo Stato membro d'origine

*La procedura e i requisiti per ottenere una certificazione TEE variano a seconda del titolo da certificare. I paragrafi che seguono riguardano la certificazione di sentenze non ancora emesse/già emesse (A), di atti pubblici (B) e di transazioni giudiziarie (C).*

### A. TEE per le sentenze

*A seconda che la sentenza debba ancora essere emessa o sia già stata emessa, il creditore può prendere determinate iniziative per consentirne la certificazione come TEE. La Guida pratica della Commissione distingue tra queste due possibilità e fornisce al creditore istruzioni separate per la certificazione delle sentenze come TEE. Nella presente Guida pratica EFFORTS, tuttavia, i requisiti per la certificazione delle sentenze esistenti e future sono trattati congiuntamente, lasciando al creditore il compito di seguire le diverse istruzioni pratiche (si vedano i capitoli II e III della Guida pratica della Commissione) per una sentenza già emessa o non ancora emessa.*

**1. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo.** L'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo va proposta all'autorità competente dello Stato membro d'origine. In linea di principio tale autorità è il giudice del merito (EC PG II.3.1 and III.2.1). L'istanza va presentata in conformità della legislazione nazionale del giudice adito (EC PG II.3.2 and III.2.2). L'istanza può essere proposta all'atto di instaurazione del giudizio o in qualsiasi momento successivo (EC PG II.3.3) in qualsiasi momento successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria, purché questa sia esecutiva (EC PG III.2.3).

Non ci sono indicazioni ufficiali sulla competenza a rilasciare una certificazione TEE (art. 6(1) Reg. TEE). In generale, la competenza è da attribuire al "giudice di origine", ai sensi dell'art. 6 Reg. TEE. Pertanto, come indicazione generale, i creditori dovrebbero tenere conto del fatto che la domanda dovrebbe essere presentata davanti allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha reso il provvedimento da certificare come TEE.

I creditori dovrebbero anche tenere presente che, secondo la limitata giurisprudenza in materia, la certificazione TEE non dovrebbe essere rilasciata dal cancelliere bensì dal giudice stesso <sup>(1)</sup>.

<sup>1</sup> Tribunale di Milano, 23.04.2008, ord., in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(3), motivando che il rilascio di tale certificazione non è una questione di natura amministrativa, ma



Inoltre, non esistono indicazioni ufficiali sulla procedura per il rilascio di un TEE. Pertanto, da un lato, i debitori dovrebbero essere consapevoli che esiste un certo grado di incertezza riguardo alla loro partecipazione effettiva a eventuali udienze prima del rilascio della certificazione e riguardo alla stessa possibilità della notificazione dell'istanza e/o della certificazione. Dall'altro lato, i creditori dovrebbero essere consapevoli del fatto che non vi sono indicazioni sul momento in cui presentare la richiesta (prima o dopo il procedimento di merito) e che vi è un certo grado di incertezza riguardo ai rimedi applicabili in caso di rifiuto del rilascio della certificazione.

Secondo la limitata giurisprudenza in materia, da un lato, è stato affermato che per impugnare il rifiuto di certificare una sentenza come TEE occorre rivolgersi alla corte d'appello, e non al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.: ciò conferma indirettamente la possibilità di impugnare il diniego di certificazione di una sentenza come TEE <sup>(2)</sup>. D'altro canto, però, è stato anche affermato in giurisprudenza che non è disponibile alcun rimedio contro il rifiuto di certificare una sentenza come TEE, né presso il tribunale né presso la corte d'appello <sup>(3)</sup>.

**2. La decisione di certificazione.** Ai fini del rilascio del titolo esecutivo europeo, il giudice deve compilare il modello di cui all'allegato I. Nel far ciò, il giudice verifica una serie di elementi (see [EC PG II.4.1 and ff.](#)). Tra questi, alcuni riguardano norme di diritto processuale civile nazionale.

**a. Decisione giudiziaria che riguarda un credito pecuniario.** Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto per una decisione giudiziaria, ossia – a prescindere dalla denominazione usata – per qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere (articolo 4, paragrafo 1) ([EC PG II.1.3 and III.1.3](#)). Il credito oggetto della controversia deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile ([EC PG II.1.1, III.1.1 and III.3.1.2](#)).

---

implica l'esercizio di un potere giudiziale; v. anche Corte di Giustizia, 16 giugno 2016, in causa C-511/14, *Pebros Servizi*, nonché Corte di Giustizia, 4 settembre 2019, in causa C-347/18, *Salvoni*.

<sup>2</sup> Tribunale di Novara, 23.05.2012, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(12), che respinge un appello presentato al tribunale ordinario e non alla corte d'appello, ai sensi dello stesso art. 739 c.p.c.

<sup>3</sup> Corte d'appello di Bologna, 16.12.2015, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(16), motivando che il rilascio di una certificazione TEE non costituisce una decisione giudiziaria ma solo una dichiarazione di esecutività nello spazio giudiziario europeo e ammettendo che un creditore possa successivamente presentare il numero di richieste che ritiene necessario.



- b. La decisione è esecutiva.** La decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Il certificato, tuttavia, può essere rilasciato anche per le decisioni giudiziarie provvisoriamente esecutive (EC PG II.4.3 and III.3.3).
- c. Spese riguardanti i procedimenti giudiziari.** Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari fissato nella decisione giudiziaria, purché il debitore non abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (EC PG II.4.1.2).

Il procedimento civile italiano prevede che le vie ordinarie per la proposizione di domande a contenuto pecuniario sono il procedimento civile ordinario di cognizione (artt. 163 e segg. c.p.c.) e il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e segg. c.p.c.)<sup>(4)</sup>.

Oltre alle procedure ordinarie del processo civile, i creditori possono avvalersi della procedura per ottenere un decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.). Si tratta di una procedura alternativa per i creditori che hanno bisogno di far valere tempestivamente un credito pecuniario e che dispongono di una prova scritta. Tale procedura si svolge inizialmente senza l'intervento del debitore e il creditore deve provare per iscritto al giudice la fondatezza della pretesa pecuniaria. Se il credito appare fondato, sulla base dei documenti prodotti dal creditore, il giudice emette il decreto ingiuntivo di pagamento. Dopo l'emissione, l'ingiunzione viene notificata al debitore entro sessanta (60) giorni (o novanta (90) giorni se il debitore risiede fuori dall'Italia) il quale ha poi quaranta (40) giorni (cinquanta (50) se il debitore risiede in un altro Stato dell'UE o sessanta (60) se il debitore risiede in altri Stati) per proporre opposizione al decreto. Se l'opposizione viene presentata, il giudice deciderà in merito al credito con il procedimento ordinario o sommario di cognizione. Il decreto ingiuntivo può anche essere emesso in forma provvisoriamente esecutiva nel caso in cui il creditore presenti prove scritte altamente affidabili (ad esempio, un atto pubblico o un documento firmato dal debitore stesso che attesti il credito) o nel caso in cui vi sia il rischio di un grave pregiudizio nel ritardare l'esecuzione (art. 642 c.p.c.).

Tuttavia, i creditori che desiderano avvalersi della procedura per ottenere il decreto ingiuntivo dovrebbero tenere presente che la certificazione di tale decreto come TEE presenta aspetti incerti. Tra le altre cose, va ricordato che la notifica del decreto

<sup>4</sup> Si tenga presente che su tali aspetti interverrà la riforma del processo civile, di cui alla legge n. 206/2021. Lo schema di [decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407](#). V. in particolare l'art. 3 co. 21 che prevede l'inserimento del procedimento semplificato di cognizione.



ingiuntivo al debitore, in base al diritto processuale italiano, non rispetta automaticamente le regole di cui agli artt. 13 e segg. Reg. TEE sugli standard minimi di notifica e sulle informazioni da fornire al debitore (si veda il successivo §(I)(A)(2)(g)(ii)): pertanto, il TEE potrebbe essere revocato in quanto erroneamente concesso, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal Reg. TEE (art. 10(1)(b) Reg. TEE), come è accaduto con una certa frequenza <sup>(5)</sup>. Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non è certificato come TEE quando il debitore presenta un'opposizione, anche se era stata concessa l'esecutività provvisoria <sup>(6)</sup>.

Va inoltre ricordato che l'ingiunzione di pagamento può essere emessa dal giudice nel corso di un procedimento civile ordinario, su richiesta del creditore, ai sensi dell'art. 186 *ter* c.p.c., se sono soddisfatti i requisiti per ottenere il decreto ingiuntivo. In tal caso la certificazione come TEE potrà avvenire qualora l'ordinanza ex art. 186 *ter* c.p.c. sia stata resa nei confronti di un convenuto contumace che non si costituisca entro venti giorni dalla notificazione.

Per quanto riguarda i crediti per una somma di denaro non specificata, secondo la legge italiana il creditore può richiedere la cosiddetta condanna generica (art. 278 c.p.c.), nel corso di un procedimento civile. Si tratta di una sentenza del giudice che dichiara che un credito pecuniario è dovuto, ma non contiene ancora alcuna indicazione sull'importo, che sarà determinato successivamente dal giudice. Il

<sup>5</sup> Si veda, ad esempio, *Corte d'appello* di Bologna, 13.01.2016, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(17), confermando la revoca di un TEE erroneamente concesso su decreto ingiuntivo di pagamento perché notificato al convenuto senza menzionare il tribunale competente per l'opposizione e senza indicare la necessità che il convenuto sia rappresentato da un avvocato nel procedimento di opposizione. Similmente, *Tribunale* di Mantova, 24.09.2009, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(6) e *Tribunale* di Modena, 14.12.2010, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(9). Assai di recente v. *Tribunale* di Velletri, 11.06.2022, che ha accolto l'istanza del debitore di revoca del certificato di TEE ottenuta dal creditore in relazione ad un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, e ciò in ragione del fatto che nel caso di specie era «*stata data al debitore la sola indicazione del termine di giorni 40 dalla notifica del decreto "per fare opposizione", mentre alcunché è stato specificato nell'ambito del decreto stesso in ordine alle avvertenze imposte dalla normativa regolamentare, in particolare con riferimento all'"indirizzo" dell'istituzione alla quale la contestazione andava proposta (requisito, del resto, significativamente distinto, come detto, dal "nome" dell'istituzione e dunque, nella specie, dalla chiara menzione dell'ufficio giudiziario che ha provveduto alla concessione del provvedimento d'ingiunzione ed al quale, evidentemente, la stessa andava presentata), ovvero riguardo alla necessità dell'ingiunto di avvalersi di una difesa tecnica, o ancora in ordine alle conseguenze della mancata presentazione dell'opposizione e, dunque, alla definitiva esecutività del provvedimento non opposto*».

<sup>6</sup> Si veda *Tribunale* di Prato, 30.11.2011, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(10) e *Tribunale* di Mantova, 10.07.2015, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(15).



vantaggio pratico di tale sentenza è duplice: da un lato, è un titolo per costituire un'ipoteca sui beni del debitore <sup>(7)</sup>; dall'altro, dichiarando la fondatezza della pretesa del creditore, essa potrebbe essere presa in considerazione dal debitore per formulare un'offerta transattiva. I creditori devono tenere presente che tale sentenza non soddisfa i requisiti per essere certificata come TEE in quanto non esecutiva e, comunque, perché si limita a dichiarare l'esistenza di un diritto di credito avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro che non viene tuttavia specificata.

Per quanto riguarda l'esecutività della decisione <sup>(8)</sup>, la regola generale contenuta nell'art. 282 c.p.c. stabilisce che le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive nel momento in cui vengono emesse, dunque prima ed a prescindere del fatto che acquisiscano la stabilità del giudicato. Le sentenze provvisoriamente esecutive sono soggette ai mezzi di impugnazione ordinari. La provvisoria esecutività di una sentenza può essere sospesa su istanza di parte in caso di impugnazione della stessa.

Nel processo civile italiano, in linea di massima, il giudice, quando decide sulla domanda, statuisce anche sulle spese processuali, secondo le regole stabilite dagli artt. 88 e segg. c.p.c. Il procedimento civile si conclude senza la condanna alle spese nel caso di estinzione del procedimento per inattività delle parti: in tal caso, le spese sono a carico di ciascuna delle parti che le ha anticipate (art. 310 c.p.c.). Le parti possono impugnare la decisione sulle spese con gli ordinari mezzi di impugnazione dei provvedimenti del giudice. Ad esempio, la decisione sulle spese contenuta in una sentenza di primo grado del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello competente, da sola o insieme al merito della causa.

**d. Il credito non è stato contestato ai sensi dell'art. 3(1)(b) Reg TEE.** Un credito si considera "non contestato" se il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)) (EC PG II.4.2.2 and III.3.2.2).

Nel caso in cui il creditore scelga di avvalersi della procedura per ottenere il decreto ingiuntivo, il debitore deve avere presente che per contestare il credito deve

<sup>7</sup> Si veda altresì la Guida Pratica EFFORTS BI bis, §(II)(B).

<sup>8</sup> Per maggiori dettagli sull'esecutività anche provvisoria delle decisioni giudiziali si veda la Guida Pratica EFFORTS BI bis, §(I)(2 ter).



presentare opposizione entro quaranta (40) giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (o il termine più lungo di cinquanta o sessanta giorni quando il debitore risiede, rispettivamente, in un altro Stato dell'UE o in un altro Stato). L'opposizione tardiva è ammissibile, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., se il debitore dimostra che la notifica del decreto è stata irregolare o che non ha avuto conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore.

Più in generale, quando il credito viene fatto valere in un processo civile ordinario (o sommario), il debitore deve sapere che per contestarlo deve costituirsi in giudizio (considerando che, salvo casi eccezionali, è normalmente richiesto il patrocinio di un avvocato) e formulare la propria "contestazione" in uno degli atti di difesa del convenuto: il primo atto utile è la comparsa di costituzione e risposta, da depositare non oltre venti (20) giorni prima della prima udienza di discussione (art. 167 c.p.c.); in alternativa, il convenuto può contestarlo nel corso della prima udienza (art. 183 c.p.c.)<sup>(9)</sup>. Se il debitore sceglie di non costituirsi, ha un'altra possibilità di contestare il credito, impugnando la sentenza definitiva con un ordinario mezzo di impugnazione o con un altro rimedio applicabile. Tuttavia, i debitori devono essere consapevoli che nel frattempo la sentenza di primo grado potrebbe essere stata certificata come TEE.

- e. Il credito risulta non contestato ai sensi dell'art. 3(1)(c) Reg. TEE pur dopo una iniziale contestazione.** Un credito si considera "non contestato" se il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettera c)); tale situazione si verifica quando il debitore, pur essendosi costituito nel procedimento e avendo contestato il credito, non è più comparso né si è fatto rappresentare a una successiva udienza relativa al credito. In questo caso il giudice verifica che il comportamento del convenuto possa equivalere a un'ammissione tacita del credito o dei fatti secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (EC PG II.4.2.3 and III.3.2.3).

<sup>9</sup> Si tenga presente che su aspetti quali la scansione temporale delle preclusioni nel processo civile interverrà la riforma del processo civile, di cui alla legge n. 206/2021. Lo schema di [decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407](#). Sulla modifica della disciplina della prima udienza (art. 183 c.p.c.) si v. l'art. 3 co. 13 dello schema di decreto; sulle verifiche preliminari e le memorie integrative si v. l'art. 3 co. 12 lett. i).



In teoria, questa situazione potrebbe verificarsi in casi specifici: (i) quando il debitore si avvale del diritto di rinunciare all'opposizione a un decreto ingiuntivo, oppure nessuna delle parti compare per due udienze consecutive, con conseguente estinzione del procedimento di opposizione precedentemente avviato dallo stesso debitore (art. 653 c.p.c.); (ii) quando il debitore, dopo essersi costituito in giudizio e aver contestato il credito nella sua memoria difensiva, non si presenta senza giustificato motivo all'udienza fissata per il giuramento (art. 239 c.p.c.). Pertanto, i debitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la mancata continuazione del procedimento di opposizione contro il decreto ingiuntivo o la mancata comparizione all'udienza per il giuramento sul merito della causa possono far sì che il credito sia considerato non contestato ai sensi della lettera (c) dell'articolo 3(1) del Reg. TEE.

**f. Verifiche supplementari qualora il debitore non abbia espressamente riconosciuto il debito.** Se il debitore non ha espressamente riconosciuto il credito, ossia nei casi di cui agli articoli 3(1)(b) e 3(1)(c) Reg. TEE, il giudice deve verificare ulteriori elementi. Alcuni di essi riguardano norme di diritto processuale nazionale.

**i. Notificazione della domanda giudiziale o della citazione a comparire in udienza.** La domanda giudiziale o le eventuali citazioni a comparire in udienza devono essere state notificate secondo una delle forme di notificazione ammesse dal regolamento <sup>(10)</sup> e specificate agli articoli 13 e 14. In generale sono possibili due tipi di notificazione: notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 13) oppure notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 14) (EC PG II.2.2 III.3.5.2.1) <sup>(11)</sup>.

<sup>10</sup> Se la notificazione o la comunicazione deve avvenire in un altro Stato membro, gli atti devono essere trasmessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale oppure del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione).

<sup>11</sup> *Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime*: se al debitore non era stata notificata la domanda giudiziale né un'eventuale citazione a comparire in udienza secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, il giudice può nondimeno certificare la decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente e in tempo utile per potersi difendere (articolo 18, paragrafo 2) (EC PG II.4.5.2.1 and III.3.5.2.1.2).



Si potrebbe ritenere che, anche in assenza di un'indicazione ufficiale al riguardo, le forme di notificazione che rispettano le norme di cui agli artt. 13 e segg. Reg. TEE siano le seguenti: (i) notificazione nelle mani del destinatario (art. 139 c.p.c.); (ii) notificazione tramite deposito dell'atto nella casa comunale (art. 140 c.p.c.); (iii) notificazione a mezzo posta (art. 8 legge n. 890/1982 e art. 3 legge n. 53/94); (iv) notificazione a mezzo posta elettronica certificata (art. 149 bis c.p.c. e art. 3-bis legge n. 53/94).

Per quanto riguarda la notifica nelle mani del destinatario, l'art. 139 c.p.c. stabilisce che l'ufficiale giudiziario deve recarsi presso i luoghi del debitore, vale a dire presso la sua abitazione o la sua sede di lavoro. Se l'ufficiale giudiziario non trova il debitore in questi luoghi, può notificare i documenti a un'altra persona designata: una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Se queste persone non sono reperibili o rifiutano di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario può notificare l'atto nelle mani del portiere dello stabile o di un vicino che accetti di riceverlo <sup>(12)</sup>. Fatta questa premessa, se confrontata con gli artt. 13 e 14, la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. potrebbe non essere conforme agli standard minimi laddove stabilisce che la notifica può essere effettuata nel luogo di lavoro del debitore anche se non è un lavoratore autonomo o una persona giuridica e laddove stabilisce che la notifica può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile o di un vicino.

Nel caso in cui nessuna delle persone nominate dall'art. 139 c.p.c. sia presente presso il luogo designato, l'ufficiale giudiziario può procedere alla notifica depositando l'atto presso il competente sportello della casa comunale e inviando al debitore un avviso a mezzo posta (raccomandata) di tale circostanza, e contestualmente affiggendo un avviso sulla porta di uno dei locali del debitore (casa o ufficio) (art. 140 c.p.c.). Il modello di avviso tramite servizio postale indica sulla busta che il contenuto si riferisce ad "atti giudiziari", in modo che il debitore sappia che si tratta di un atto giudiziario. A questo proposito, la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dovrebbe essere ritenuta conforme all'art. 14(1)(d) Reg. TEE.

Per quanto riguarda il servizio postale, sarà il funzionario postale, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, a consegnare l'atto al debitore presso la sua abitazione o ad altre persone indicate dalla legge (parenti conviventi o persone impiegate o il portiere dello stabile) (art. 7 l. n. 890/1982) e, nel caso in cui tali persone non ricevano l'atto, a depositare l'atto giudiziario presso l'ufficio postale competente più vicino, inviando un avviso con lettera raccomandata di tale circostanza (art. 8 l. n. 890/1982). Anche

---

<sup>12</sup> Nel caso in cui l'atto venga notificato nelle mani del portiere o di un vicino, questi dovranno firmare una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dovrà inviare una notifica al debitore tramite il servizio postale.



l'avvocato della parte con procura può chiedere al funzionario postale di notificare l'atto (art. 3 l. n. 53/94).

Per quanto riguarda la notifica tramite posta elettronica certificata, l'art. 149-bis co. 2 c.p.c. stabilisce che tale forma di notificazione è ammissibile solo se il destinatario dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri o comunque accessibile dalla pubblica amministrazione. L'ufficiale giudiziario procede alla notifica. Anche l'avvocato della parte munito di procura è autorizzato a notificare atti tramite posta elettronica certificata, ricorrendone i presupposti (art. 3-bis legge n. 53/94) <sup>(13)</sup>.

Per quanto riguarda le altre forme di notificazione, che *non rispettano* gli standard minimi, l'art. 143 c.p.c. stabilisce che quando l'indirizzo del destinatario è sconosciuto (in tutti i luoghi precedentemente menzionati), la notificazione può essere effettuata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza nota del destinatario o, nel caso in cui anche tale luogo sia sconosciuto, presso lo sportello competente della casa comunale in cui il destinatario è nato. Se nessuno di questi luoghi è noto, la notifica viene effettuata nelle mani del pubblico ministero. In tutti questi casi, l'atto si considera fittiziamente ricevuto dal destinatario dopo venti (20) giorni dalla notifica.

- ii. **Informazioni obbligatorie.** Il creditore che voglia ottenere un certificato di titolo esecutivo europeo deve garantire che siano osservati i requisiti procedurali di seguito esposti, in particolare che la domanda giudiziale sia notificata al debitore e contenga informazioni specifiche all'attenzione di quest'ultimo. In particolare, Il debitore deve ricevere le informazioni previste agli articoli 16 e 17 del regolamento: informazioni riguardo al credito (articolo 16) e Informazione riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito (articolo 17). Tali informazioni possono essere indicate nella domanda giudiziale o in un documento di accompagnamento, oppure in eventuali citazioni successive a comparire all'udienza (EC PG II.2.1 and III.3.5.2.2).

Come già osservato nel precedente §(II)(A)(2)(a-d), se il creditore desidera avvalersi della procedura per ottenere il decreto ingiuntivo, dovrebbe tenere presente che il TEE

<sup>13</sup> Per quanto riguarda la pendente riforma del processo civile, v. sul punto lo schema di [decreto legislativo](#) è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407 all'art. 3 co. 11 lett. b).



può essere revocato perché è stato concesso erroneamente, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal Reg. (art. 10(1)(b) Reg. TEE), e in particolare l'informativa sui passaggi procedurali necessari per contestare il credito (art. 17 Reg. TEE). Per evitare ciò, il creditore dovrebbe considerare la possibilità di includere tali informazioni in un documento allegato al decreto ingiuntivo quando questo viene notificato al debitore, come previsto dalla legge, entro sessanta (60) giorni dalla sua emissione.

Più in generale, per quanto riguarda il procedimento ordinario di cognizione, l'atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione, il cui contenuto è generalmente definito nell'art. 163 c.p.c. come segue: (1) informazioni relative all'organo giurisdizionale dinanzi al quale viene presentata la domanda; (2) informazioni relative alle parti e ai loro rappresentanti; (3) definizione dell'oggetto della domanda (ossia, ciò che si intende ottenere); (4) esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni della domanda (ossia, quadro fattuale e giuridico); (5) indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e dei mezzi di prova scritti (documenti) che l'attore fornisce; (6) informazioni relative all'avvocato iscritto all'albo e alla procura; (7) indicazione della data dell'udienza delle parti e invito al convenuto di costituirsi in giudizio e di depositare la propria memoria difensiva almeno venti (20) giorni prima di tale udienza, a pena di decadenza per alcune eccezioni <sup>(14)</sup>.

Essendo questo il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, i dubbi sulle informazioni dovute ai sensi dell'art. 16 del Reg. TEE potrebbero sorgere in relazione alle lettere (b) e (c), in quanto il creditore non ha l'obbligo espresso di indicare con precisione l'importo del credito e il tasso di interesse a pena di nullità dell'atto di citazione: pertanto, si consiglia ai creditori di inserire tali informazioni nell'atto introduttivo del giudizio; in caso contrario, si potrebbe correre il rischio che la decisione finale non venga certificata come TEE.

Per quanto riguarda le informazioni dovute ai sensi dell'art. 17 del Reg. TEE, entrambi i contenuti delle lettere (a) e (b) dovrebbero essere considerati inclusi in un atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., anche in considerazione del fatto che, per quanto riguarda le "conseguenze della mancata contestazione o della mancata comparizione", è consuetudine inserire nell'atto di citazione anche l'indicazione che la mancata comparizione del debitore comporterebbe la dichiarazione di contumacia e la possibilità di emettere una decisione nel merito in sua assenza. Tuttavia, va anche considerato che, in base alla legge italiana, non viene fornita un'informazione specifica relativa alle spese processuali, le quali seguono i principi generali stabiliti

<sup>14</sup> Anche su tale aspetto dovrà intervenire la riforma del processo civile di cui alla legge n. 206/2021. Lo schema di [decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407](#); v. l'art. 3 co. 12 lett. a) n. 3).



negli articoli 88 e segg. c.p.c. (*in primis* il principio generale dell'imputazione delle spese alla parte soccombente e le eccezioni relative, tra l'altro, al rifiuto ingiustificato di concludere una eventuale proposta conciliativa; alle spese ritenute eccessive o superflue; alla novità delle questioni di diritto su cui il giudice ha dovuto decidere). Anche rispetto a tali informazioni, il creditore dovrebbe considerare l'ipotesi di includerle esplicitamente al fine di rispettare i requisiti per la certificazione come TEE.

- iii. **Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime.** Qualora il giudice abbia negato il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo perché la domanda giudiziale o le eventuali citazioni a comparire in udienza non sono state debitamente notificate in conformità degli articoli 13 o 14 o perché non sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 16 o 17, tale inosservanza delle norme minime è sanata e il creditore può presentare una nuova istanza di titolo esecutivo europeo al giudice che ha reso la decisione giudiziaria se sono rispettate le condizioni dettate dall'articolo 18 (EC PG II.5.1.1, III.3.5.2.2.2 and III.4.1.1).

Per quanto riguarda la notifica delle sentenze, è opportuno affrontare separatamente due casi diversi. In primo luogo, una sentenza potrebbe essere notificata al debitore (cioè alla parte soccombente) dopo la sua emissione, al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione. In questa ipotesi, la sentenza verrebbe notificata al debitore personalmente, ai sensi degli artt. 139 segg. c.p.c., solo nel caso in cui il debitore non si sia costituito; in genere, invece, tale notifica viene effettuata all'avvocato del debitore che lo ha rappresentato nel procedimento (art. 170 c.p.c.). In secondo luogo, una sentenza definitiva potrebbe essere notificata al debitore ai fini di procedere a un'esecuzione forzata (insieme o prima del precetto) (su questa procedura si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*). Quest'ultima notifica verrebbe effettuata al debitore personalmente secondo le regole generali già trattate nel precedente §(I)(A)(2)(g)(i).

Per quanto riguarda gli altri requisiti per sanare le inosservanze, la lettera (b) riguarda il ricorso contro la sentenza e le relative informazioni. Per quanto riguarda il ricorso, le sentenze del tribunale di primo grado sono solitamente soggette ad appello presso la corte d'appello competente, che rappresenta un mezzo di impugnazione che consente un "riesame completo" sia per quanto riguarda le questioni procedurali che per quanto riguarda il merito, sia per quanto riguarda le questioni di diritto che quelle di fatto. Tuttavia, va notato che, in generale, il debitore non viene automaticamente "informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso" (soprattutto perché i normali mezzi di notifica al debitore sono quelli dell'art. 170 c.p.c., ossia la notifica all'avvocato rappresentante del



debitore). I creditori dovrebbero pertanto valutare la possibilità di allegare tali informazioni al momento della notifica della sentenza al debitore in un documento separato allegato alla copia della sentenza.

- iv. **Riesame in casi eccezionali.** Lo Stato membro del giudice che ha emesso la decisione giudiziaria deve riconoscere ex lege al debitore il diritto di chiederne il riesame nel caso in cui siano verificate le condizioni di cui all'articolo 19 (EC PG II.4.5.2.3 and III.3.5.2.3).

Secondo la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE, la procedura di riesame di cui all'art. 19 del Reg. TEE consiste nei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari delle sentenze. Tuttavia, in mancanza di informazioni specifiche sulle situazioni di cui agli artt. 19(1)(a) e 19(1)(b) del Reg. TEE, le parti possono notare quanto segue.

Per quanto riguarda il riesame ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), "la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese", viene in rilievo l'art. 327 c.p.c.: se la notifica dell'atto introduttivo è nulla, la parte può impugnare la sentenza pronunciata in sua contumacia, anche dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione. Tuttavia, va notato che non è prevista alcuna disposizione specifica per la notifica che, pur non essendo nulla, non ha concesso al convenuto un tempo sufficiente per la sua difesa: infatti, tale caso rientrerebbe nelle regole generali, e la parte soccombente può impugnare la sentenza solo entro il termine normalmente applicabile. Pertanto, i debitori devono prestare attenzione ai casi in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia nulla o semplicemente irregolare, poiché ciò può avere conseguenze in merito al termine per proporre impugnazione.

Per quanto invece riguarda l'art. 19(1)(b), vige nell'ordinamento italiano un principio generale relativo alla posticipazione dei termini processuali, che consente di superare il termine fissato se la parte è stata impossibilitata per un caso di forza maggiore o caso fortuito non imputabili (art. 153 c.p.c.). Tale posticipazione richiede un provvedimento del giudice e la parte che lo chiede deve dimostrare le ragioni per cui non ha potuto rispettare il termine. Tale principio dovrebbe essere applicabile anche al termine per l'impugnazione delle sentenze, per cui i debitori dovrebbero poter impugnare una sentenza anche dopo il termine previsto e i creditori dovrebbero poter sostenere, ai fini della certificazione come TEE, che si tratta di un riesame idoneo a integrare il requisito di cui all'art. 19(1)(b) del Reg. TEE.



Si noti, tuttavia, che queste possibilità non sono ufficialmente indicate in relazione all'art. 19 Reg. TEE e quindi la certificazione come TEE in relazione all'art. 19 sarà più facilmente concessa se l'atto introduttivo del procedimento è notificato al debitore in tempo utile per consentire la difesa e senza la necessità di prorogare il termine di impugnazione per cause di forza maggiore o caso fortuito.

### 3. Rimedi/difese esperibili dalle parti

- a. **Il titolo esecutivo europeo è negato.** Il creditore ha due possibilità: impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure chiedere l'esecuzione della decisione giudiziaria in un altro Stato membro tramite il sistema Bruxelles (oggi in vigore il Reg. (UE) n. 1215/2012, Bruxelles I bis) (EC PG II.5.1.2 and 4.1.2).

Come già accennato nel precedente §(I)(A)(1), secondo la limitata giurisprudenza in materia, da un lato, l'appello contro il rifiuto di certificare una sentenza come TEE dovrebbe essere presentato alla corte d'appello, e non al tribunale, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., confermando così indirettamente la possibilità di impugnare il rifiuto <sup>(15)</sup>. D'altro canto, però, è stato affermato che contro il rifiuto di certificare una sentenza come TEE non è possibile presentare ricorso né al tribunale distrettuale né alla corte d'appello, ma solo riproporre l'istanza <sup>(16)</sup>.

- b. **Titolo esecutivo europeo contenente errori.** Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica al giudice che ha rilasciato il certificato (articolo 10, paragrafo 1, lettera a) (EC PG II.5.2.1.1, II.5.1.3, III.4.1.3 and III.4.2.1.1).

<sup>15</sup> Tribunale di Novara, 23.05.2012, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(12), che respinge un appello presentato al tribunale e non alla corte d'appello, ai sensi dello stesso art. 739 c.p.c.

<sup>16</sup> Corte d'appello di Bologna, 16.12.2015, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(16), motivando che il rilascio di una certificazione TEE non costituisce una decisione giudiziaria ma solo una dichiarazione di esecutività nello spazio giudiziario europeo e ammettendo che un creditore possa successivamente presentare il numero di richieste che ritiene necessario.



Secondo la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE, le regole procedurali per la rettifica sono le stesse della correzione delle sentenze secondo il diritto nazionale, disciplinate dagli artt. 287 ss. c.p.c.

In breve, la richiesta di rettifica deve essere presentata allo stesso giudice che ha rilasciato il certificato TEE. La richiesta deve essere presentata sotto forma di ricorso. Se l'attore e il convenuto sono d'accordo sui termini della rettifica, possono presentare un ricorso congiunto e il giudice decide di conseguenza emettendo un decreto (art. 288 co. 1 c.p.c.). Se una sola parte presenta il ricorso per la rettifica, il ricorrente deve notificare al resistente la richiesta e l'avviso dell'udienza. In questo caso, il giudice decide sul reclamo, dopo avere sentito le ragioni delle parti, con ordinanza, che viene annotata sull'originale della decisione rettificata.

In generale, il ricorso per ottenere la correzione di una sentenza non dovrebbe essere soggetto a spese processuali. Questo è stato chiarito anche dal Ministero della Giustizia, in una nota <sup>(17)</sup> in cui si afferma che "il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 ss. del c.p.c., in quanto parte dell'originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato né al versamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002". In questo senso è anche la giurisprudenza <sup>(18)</sup>.

**c. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore.** Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca al giudice del merito (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) (EC PG II.5.2.1.2 and III.4.2.1.2).

La comunicazione del Governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE indica il "procedimento camerale" ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. come procedura applicabile.

<sup>17</sup> Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, nota n. 73657.U/2018, consultabile [qui](#) (ultima visita 24.06.2022).

<sup>18</sup> V. ad es., Cass., 22 giugno 2020, n. 12184: "Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio".



Il procedimento camerale è un procedimento semplificato. In particolare, la comunicazione del Governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE specifica che l'audizione delle parti non è obbligatoria.

Secondo la limitata giurisprudenza, l'impugnazione della decisione di revoca di un TEE ai sensi dell'art. 739 c.p.c. deve essere proposta dinanzi alla competente Corte d'appello <sup>(19)</sup>, escludendo così la competenza del Tribunale.

Non sono state rinvenute indicazioni ufficiali sul termine per la presentazione della richiesta di revoca.

Per i procedimenti di c.d. "volontaria giurisdizione", ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c., il contributo unificato è determinato in Euro 98,00, indipendentemente dal valore della materia <sup>(20)</sup>.

- d. La decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata.** Se la decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stata resa, il debitore può chiedere al giudice che ha pronunciato la decisione giudiziaria di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2) (EC PG II.5.2.1.3 and III.4.2.1.3).

Come già menzionato nel precedente §(I)(A)(1), in mancanza di indicazioni ufficiali sulla procedura applicabile per presentare una richiesta di certificazione TEE, vi è ugualmente una sostanziale incertezza sulla procedura per richiedere un certificato che indichi la non esecutività o la sua sospensione.

- e. Impugnazione della decisione giudiziaria.** Il debitore può impugnare la decisione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa. Se l'impugnazione è respinta e la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva, il creditore può ottenere un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V (articolo 6, paragrafo 3) (EC PG II.5.2.1.4 and III.4.2.1.4).

<sup>19</sup> V. *Corte d'appello* di Torino, 23.02.2012, in [EFFORTS Report on Italian case-law](#), §(III)(A)(11).

<sup>20</sup> Art. 13 lett. (b) d.P.R. n. 115/2002.



A seguito di quanto osservato nel precedente paragrafo (d), vi è inoltre una sostanziale incertezza sulla procedura da seguire per richiedere un certificato sostitutivo di TEE.

- f. Riesame in casi eccezionali.** Il debitore può chiedere il riesame eccezionale della decisione giudiziaria al giudice competente dello Stato membro in cui è stata resa (articolo 19, paragrafo 1). In entrambi i casi il debitore deve agire tempestivamente (EC PG II.5.2.1.5 and III.4.1.2.5).

Secondo la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE, la procedura di riesame di cui all'art. 19 del Reg. TEE consiste nei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari delle sentenze. Tuttavia, in mancanza di informazioni specifiche sulle situazioni di cui agli artt. 19(1)(a) e 19(1)(b) del Reg. TEE, le parti possono notare quanto segue.

Per quanto riguarda il riesame ai sensi dell'art. 19(1)(a), "la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese", viene in rilievo l'art. 327 c.p.c.: se la notifica dell'atto introduttivo è nulla, la parte può impugnare la sentenza pronunciata in sua contumacia, anche dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione <sup>(21)</sup>. Tuttavia, va notato che non è prevista alcuna disposizione specifica per la notifica che, pur non essendo nulla, non ha concesso al convenuto un tempo sufficiente per la sua difesa: infatti, tale caso rientrerebbe nelle regole generali, e la parte soccombente può impugnare la sentenza solo entro il termine normalmente applicabile. Pertanto, i debitori devono prestare attenzione ai casi in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia nulla o semplicemente irregolare, poiché ciò può avere conseguenze in merito al termine per proporre impugnazione.

Per quanto invece riguarda l'art. 19(1)(b), vige nell'ordinamento italiano un principio generale relativo alla posticipazione dei termini processuali, che consente di superare il termine fissato se la parte è stata impossibilitata per un caso di forza maggiore o caso fortuito non imputabili (art. 153 c.p.c.). Tale principio dovrebbe essere applicabile anche al termine per l'impugnazione delle sentenze, per cui i debitori dovrebbero poter

<sup>21</sup> Occorre altresì precisare che, secondo l'interpretazione data in giurisprudenza, "ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cui ricorra (...) la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (...) grava [sull'impugnante] l'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio", Cass. civ., 30.09.2015, n. 19574.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



impugnare una sentenza anche dopo il termine previsto e i creditori dovrebbero poter sostenere, ai fini della certificazione come TEE, che si tratta di un riesame idoneo a integrare il requisito di cui all'art. 19(1)(b) del Reg. TEE.

Nei provvedimenti di attuazione non si fa menzione del fatto che i debitori devono agire tempestivamente e del termine applicabile.



## B. TEE per gli atti pubblici

1. **Come e quando chiedere il titolo esecutivo europeo.** L'istanza di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo va proposta all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato redatto l'atto. In alcuni Stati membri l'autorità competente a rilasciare il certificato è il notaio che ha redatto l'atto ovvero un'organizzazione rappresentativa. In altri Stati membri è il giudice (EC PG IV.2.1). Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto al momento in cui l'atto pubblico è redatto o in qualsiasi momento successivo (EC PG IV.2.2).

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 122/2016, l'autorità competente a rilasciare il certificato TEE è la stessa autorità che ha rilasciato l'atto pubblico <sup>(22)</sup>. Ad esempio, se l'atto pubblico è redatto da un notaio, la richiesta deve essere presentata allo stesso notaio. Non sono fornite altre indicazioni ufficiali sui tempi di presentazione della richiesta, sui costi o sulle norme procedurali.

2. **Decisione di certificazione.** Per emettere un titolo esecutivo europeo, l'autorità competente deve compilare il modulo standard incluso nell'allegato III del Reg. TEE. Nel fare ciò, l'autorità competente deve verificare una serie di elementi (*si veda la guida pratica della Commissione EC PG IV.3.1 ff.*). Tra questi, alcuni si riferiscono a norme di diritto processuale civile nazionale.

- a. **Atto pubblico relativo a un credito pecuniario.** L'atto pubblico è definito in base all'art. 4(3) del regolamento (EC PG IV.1.3). Il credito oggetto dell'atto pubblico deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2) (EC PG IV.1.1 and IV.3.1.2).
- b. **L'atto pubblico è esecutivo.** L'atto pubblico da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutivo (EC PG IV.3.2).
- c. **Spese relative alla redazione dell'atto.** Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese relative alla redazione dell'atto ivi figuranti (articolo 7 (EC PG IV.3.1.2).

---

<sup>22</sup> Tale competenza deriva dalla legge e supera quindi l'indicazione fornita dal Governo italiano nella Comunicazione ai sensi dell'art. 30 del Regolamento EEO, che individua nel tribunale l'autorità competente per tale certificazione. Infatti, l'art. 8 della legge n. 122/2016 stabilisce chiaramente che l'autorità che ha emesso l'atto pubblico è "competente per il rilascio di qualsiasi documento, dichiarazione o certificato" relativo a un titolo esecutivo europeo per gli atti pubblici.



Nel nostro ordinamento, costituiscono titoli esecutivi gli atti pubblici in senso stretto e gli atti la cui firma è stata autenticata o certificata da un'autorità pubblica ("scritture private autenticate"). Entrambi concedono il diritto di procedere all'esecuzione forzata per le somme dovute in base al titolo<sup>(23)</sup>. Un atto pubblico è interamente certificato, per quanto riguarda il suo contenuto, dall'autorità pubblica, mentre un atto con firma autenticata è solo certificato come firmato da determinate parti in una certa data. Pertanto, sarebbe difficile includere questi ultimi (scritture private autenticate) nella nozione di atto pubblico ai sensi del Reg. TEE.

Per quanto riguarda gli atti pubblici propriamente detti, uno dei principali utilizzati nella pratica è l'atto pubblico redatto da un notaio, ad esempio per la vendita di beni immobili (cioè case, uffici, ecc.). Tale atto può essere fatto valere, come già detto, per l'esecuzione forzata delle obbligazioni in esso contenute. Ai sensi dell'art. 1475 c.c., le spese sostenute per la redazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente; pertanto, le spese dell'atto pubblico, come l'onorario del notaio, sono a carico dell'acquirente e solo un diverso accordo tra le parti può derogare a tale regola.

Quanto alle condizioni per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 474 co. 2 n. 3 c.p.c. gli atti redatti da un notaio o da un'altra autorità pubblica che, per disposizione di legge, ha il potere di attribuire pubblica fede al documento redatto, hanno efficacia esecutiva allorché il loro contenuto contenga e documenti uno specifico obbligo di eseguire una determinata prestazione (pagamento di una somma di denaro, consegna di un bene mobile, rilascio di un bene immobile). Tutti i titoli esecutivi, compresi gli atti pubblici, devono essere muniti della cosiddetta "formula esecutiva"<sup>(24)</sup>. Tale formalità consiste nell'applicazione della formula di cui all'art. 475 c.p.c. Tale apposizione deve essere richiesta alla stessa autorità pubblica che ha emesso l'atto pubblico. È vietato vidimare con questa formula più di una copia del titolo esecutivo senza giusta causa (art. 476 c.p.c.). Pertanto, un atto pubblico munito della formula esecutiva è un titolo esecutivo formalmente regolare.

Quando un atto pubblico viene utilizzato come titolo esecutivo, il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, secondo le regole generali (si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*). Precedentemente all'avvio dell'esecuzione forzata, il debitore può tentare di chiedere la sospensione

<sup>23</sup> Tuttavia, vi è una differenza sostanziale, in quanto gli atti con firma autenticata possono essere eseguiti solo per il pagamento di una somma di denaro, mentre gli atti pubblici possono essere eseguiti anche per il diritto di conseguire dei beni mobili o immobili.

<sup>24</sup> Tuttavia, tale formalità sarà eliminata dalla riforma del processo civile, anche per quanto riguarda gli atti pubblici. Si veda lo schema di [decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407](#) all'art. 3 co. 34 lett. b).



dell'efficacia esecutiva dell'atto pubblico proponendo una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c. (c.d. opposizione preventiva e/o "a precetto" che viene proposta prima che l'esecuzione sia iniziata e, però, successivamente alla notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo).

### 3. Rimedi/difese esperibili dalle parti

- a. Il titolo esecutivo europeo è negato.** Il creditore ha due possibilità: impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure chiedere l'esecuzione dell'atto pubblico in un altro Stato membro secondo la procedura prevista da altri regolamenti europei (principalmente, il regolamento (UE) n. 1215/2012 cd. Bruxelles I bis) (si veda la guida pratica della Commissione [EC PG IV.4.1.1](#)).

A differenza di quanto riportato al precedente §(I)(A)(3)(a) sul rifiuto di certificare una decisione giudiziaria come TEE, non esiste una giurisprudenza sul rifiuto di certificare un atto pubblico come TEE. Pertanto, anche alla luce della mancanza di indicazioni ufficiali al riguardo, i creditori potrebbero tentare di perseguire l'esecuzione dell'atto pubblico in base al regolamento Bruxelles o Bruxelles I bis, oppure reiterare la richiesta di certificazione.

- b. Titolo esecutivo europeo contenente errori.** *Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra l'atto pubblico e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 1, lettera a))* ([EC PG IV.4.1.2](#) and [IV.4.2.1.1](#)).

Al di là delle informazioni riportate sopra nel §(I)(A)(3)(a) sulla rettifica delle TEE relative alle sentenze, non ci sono informazioni ufficiali sulla procedura di rettifica degli atti pubblici. Va notato che la procedura indicata per le sentenze, cioè il procedimento di correzione ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., dovrebbe essere applicabile solo alle sentenze e sarebbe difficile dedurre che la stessa procedura sia applicabile a un TEE relativo a un atto pubblico.

D'altra parte, la legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, all'art. 59-bis (introdotto con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110) prevede che "1. *Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi*



*i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato".* Nella pratica il caso può essere rappresentato, ad esempio, da un errore di calcolo nell'indicazione della somma costituente il credito, o un errore che riguardi i dati del debitore o del creditore (nome, nomi plurimi, data di nascita etc.), che può essere facilmente rimediato dal notaio in possesso dei dati esatti, anche in assenza delle parti.

- c. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore.** Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca all'autorità competente dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) (EC PG IV.4.2.1.2).

In linea con quanto riportato al precedente §(I)(B)(3)(b), non esistono informazioni ufficiali sulla revoca di un TEE relativo a un atto pubblico e sarebbe difficile indicare una soluzione sulla base delle regole applicabili alle sentenze.

- d. L'atto pubblico non è più esecutivo o la sua esecutività è sospesa o limitata.** Se l'atto pubblico non è più esecutivo o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stato redatto, il debitore può chiedere all'autorità competente di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2) (EC PG IV.4.2.1.3).

Sulla base delle osservazioni contenute nel precedente §(I)(B)(3)(b) e (c), e seguendo le indicazioni fornite al §(I)(B)(1), si potrebbe affermare che il debitore dovrebbe richiedere alla stessa autorità che ha emesso il titolo un certificato che indichi la non esecutività o la sua sospensione. Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali sulla procedura applicabile, sui costi o su altri aspetti rilevanti.

- e. Impugnazione dell'atto pubblico.** Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione dell'atto pubblico (articolo 23) se ha: impugnato un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo, o chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10 (EC PG IV.4.2.2.1).



Secondo la comunicazione del governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE, le procedure di revisione ai sensi dell'art. 19 del Reg. TEE sono i mezzi di impugnazione ordinari contro le sentenze (artt. 323 e segg. c.p.c.). Tuttavia, tali rimedi non sono applicabili agli atti pubblici in quanto tali.

In linea generale, si può affermare che per atto pubblico si intende un documento redatto da un notaio o da un'altra autorità pubblica autorizzata a conferirgli carattere di ufficialità (letteralmente "conferirgli pubblica fede") nel luogo in cui l'atto è stato formato. A seguito di ciò, l'atto pubblico costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, secondo la legge italiana, per impugnare un atto pubblico è necessario presentare una querela di falso. Tuttavia, le parti dovrebbero tenere presente che non esiste una indicazione ufficiale sulla rilevanza delle querele di falso ai fini dell'art. 19 del Reg. TEE.



### C. *TEE per le transazioni giudiziarie*

1. **Come e quando chiedere il titolo esecutivo europeo.** L'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo va proposta al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa. L'istanza va presentata in conformità della legislazione nazionale del giudice adito (EC PG V.2.1 and V.2.2). L'istanza può essere proposta in qualsiasi momento nel corso del procedimento giudiziario o dopo l'approvazione o la conclusione della transazione giudiziaria (EC PG V.2.3).

Come già affermato per le sentenze di cui al §(I)(A)(1), non esistono indicazioni ufficiali sull'autorità competente per presentare una richiesta di certificazione di una transazione giudiziaria. Tuttavia, in base anche alla nozione di transazione giudiziaria che verrà trattata nel paragrafo successivo, §(C)(2), si potrebbe affermare che la richiesta dovrebbe essere presentata allo stesso tribunale/giudice che ha emesso la transazione giudiziaria.

2. **Decisione di certificazione.** Per emettere un titolo esecutivo europeo, il giudice deve compilare il modulo standard incluso nell'allegato II del Reg. TEE. Nel farlo, l'autorità competente deve verificare una serie di elementi (*si veda* la guida pratica della Commissione EC PG V.3.1 ff.). Tra questi, alcuni si riferiscono a norme di diritto processuale civile nazionale.

- a. **Transazione relativa a un credito pecuniario.** Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto per una transazione giudiziaria, ossia una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 24) (EC PG V.1.3). Il credito oggetto della transazione deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2) (EC PG V.1.1 and V.3.1.2).
- b. **La transazione giudiziaria è esecutiva.** La transazione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva (EC PG V.3.2).
- c. **Spese connesse al procedimento giudiziario.** Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese connesse al procedimento giudiziario che sono incluse nella transazione giudiziaria (articolo 7) (EC PG V.3.1.2).



In generale, nei procedimenti ordinari di cognizione, la transazione giudiziaria può essere emessa ai sensi degli artt. 185 e 185-*bis* c.p.c. <sup>(25)</sup>.

Si segnala che esistono altri strumenti per raggiungere una transazione relativa a un credito pecuniario che non prevedono necessariamente l'intervento del giudice. Si tratta (i) della procedura di mediazione (d.lgs. n. 28/2010) e (ii) della negoziazione assistita da avvocati (d.l. n. 132/2014, legge n. 162/2014). Entrambe possono essere facoltativamente scelte dalle parti nei procedimenti civili, ma in alcuni casi sono obbligatorie, pena l'inammissibilità della domanda. Tuttavia, le parti devono tenere presente che in entrambi i casi il tribunale di norma non interviene nella procedura di transazione. Per quanto riguarda la procedura di mediazione, l'accordo firmato dalle parti e dai loro avvocati e allegato al verbale redatto dal mediatore è il titolo esecutivo. Per quanto riguarda la negoziazione assistita da avvocati, l'accordo tra le parti è redatto dagli avvocati che le hanno assistite nella negoziazione e tale è il titolo esecutivo. Pertanto, le parti devono tenere presente che questi accordi non possono essere certificati come "transazioni *giudiziarie*".

Per quanto riguarda invece la già citata conciliazione giudiziale in senso stretto, ai sensi degli artt. 185 e 185-*bis* c.p.c., il giudice redige il verbale dell'accordo raggiunto tra le parti e tale è il titolo esecutivo. Secondo la giurisprudenza, tale verbale contiene il contratto di transazione concluso tra le parti e, a parte il fatto che ha l'effetto di essere direttamente esecutivo come una sentenza o un atto pubblico, deve essere trattato come un contratto e il suo contenuto interpretato di conseguenza <sup>(26)</sup>. Quando le parti raggiungono un accordo transattivo sul merito della controversia, possono anche raggiungere un accordo sulla ripartizione delle spese processuali.

### 3. Rimedi/difese esperibili dalle parti

- a. **Il titolo esecutivo europeo è negato.** Il creditore ha due possibilità: impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure chiedere l'esecuzione della transazione in un altro Stato membro secondo la procedura prevista da altri regolamenti europei (principalmente, il regolamento (UE) n. 1215/2012 cd. Bruxelles I bis) (si veda la guida pratica della Commissione [EC PG V.4.1.1](#)).

<sup>25</sup> Per maggiori dettagli si veda la guida pratica EFFORTS *BI bis*, al paragrafo §(I)(B)(Transazioni giudiziarie)(1)

<sup>26</sup> Si veda tra le altre Cass. civ., 26.02.2014, n. 4564: "[c]ome per ogni contratto ed anche ai fini dell'individuazione del contenuto o dell'oggetto dell'obbligo in esso assunto ed azionato esecutivamente, l'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va operata alla stregua degli articoli 1362 ss. cod. civ."



Analogamente a quanto già affermato nel precedente §(I)(B)(3)(a), non esiste una giurisprudenza sul rifiuto di certificare una transazione giudiziaria come TEE. Pertanto, anche alla luce della mancanza di indicazioni ufficiali al riguardo, i creditori potrebbero tentare di perseguire l'esecuzione della transazione giudiziaria in base al regolamento Bruxelles, oppure reiterare la richiesta di certificazione.

**b. Titolo esecutivo europeo contenente errori.** Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la transazione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica al giudice che ha rilasciato il certificato (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)) (EC PG V.4.1.2 and V.4.2.1.1).

Analogamente a quanto affermato sopra nel §(I)(B)(3)(b), non esiste alcuna indicazione ufficiale sulla richiesta di rettifica di un certificato relativo a una transazione giudiziaria e non è possibile evincere automaticamente che la stessa procedura applicabile alle sentenze (artt. 287 e ss. c.p.c.) sia applicabile anche alle transazioni giudiziarie, anche se, a differenza della rettifica relativa a un atto pubblico, tale potrebbe essere la procedura appropriata.

**c. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore.** Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) (EC PG V.4.2.1.2).

Come già affermato nei paragrafi precedenti, non esistono indicazioni ufficiali sulla procedura per la revoca di un TEE erroneamente concesso in relazione a una transazione giudiziaria e sarebbe comunque improprio dedurre automaticamente che la stessa procedura applicabile alla revoca dei TEE relativi a sentenze, ossia la sentenza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c., sia applicabile anche alle TEE relative a transazioni giudiziarie.

**d. La transazione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata.** Se la transazione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stata approvata o conclusa, il debitore può chiedere al giudice



che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2) (EC PG V.4.2.1.3).

Non ci sono indicazioni ufficiali sull'autorità competente a rilasciare il certificato; tuttavia, secondo i principi generali, la richiesta dovrebbe essere presentata allo stesso giudice che ha emesso la transazione giudiziaria e lo stesso dovrebbe valere per il certificato che indica la cessazione o la limitazione/sospensione dell'esecutività (cioè, la richiesta dovrebbe essere presentata allo stesso giudice che limita o revoca l'esecutività della transazione). Data l'incertezza concernente l'ufficio, la procedura e i costi applicabili al rilascio del certificato ai sensi dell'art. 6(1) del Reg. TEE, lo stesso dovrebbe essere osservato per il rilascio del certificato ai sensi dell'art. 6(2).

**e. Impugnazione della transazione giudiziaria.** Il debitore può impugnare la transazione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale degli Stati membri. Se l'impugnazione è respinta e la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva, il creditore può ottenere un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V (articolo 6, paragrafo 3) (EC PG V.4.2.1.4).

La legge non disciplina direttamente i rimedi contro una transazione giudiziaria e si potrebbe affermare in generale che, in quanto tale, non è soggetta agli stessi rimedi previsti per l'impugnazione delle sentenze. Tuttavia, la transazione giudiziaria può essere qualificata come un contratto di transazione tra le parti (si veda il §(I)(C)(2)) e, di conseguenza, è soggetta agli stessi rimedi che le parti possono attivare contro un contratto di transazione. Pertanto, il debitore che volesse impugnare davanti al giudice la transazione che ha stipulato, potrebbe provare a presentare una di impugnativa del contratto.

In base ai principi generali del diritto contrattuale e del diritto processuale e alla limitata giurisprudenza in materia, si può notare che la proposizione di una domanda di impugnativa di un contratto non ne sospende di per sé l'esecutività<sup>27</sup>. Si noti inoltre che i contratti di transazione sono soggetti a rimedi specifici, ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c., che possono non corrispondere necessariamente ai rimedi generali disponibili contro qualsiasi tipo di contratto ai sensi degli artt. 1418 ss. c.c.

<sup>27</sup> Per una decisione che affermi la stessa regola, ovvero che la presentazione di una domanda contro una transazione giudiziaria non ne sospende automaticamente l'esecutività si veda Tribunale di Milano, 02.12.2008, in *Immobili & Proprietà*, 2009, fasc. 4, p. 254.



## II. In entrata

Quando l'Italia è lo Stato membro richiesto per l'esecuzione

*Ai sensi dell'art. 20(1) Reg. TEE, “[una] decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione” (si vedano anche gli artt. 24(3) e art. 25(3) Reg. TEE per le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici). Pertanto, la procedura di esecuzione del TEE rispecchia la procedura di esecuzione di qualsiasi altro titolo nazionale. Inoltre, il regolamento (CE) n. 805/2004 stabilisce specifici rimedi o difese per le parti.*

### A. Esecuzione del TEE da parte del creditore

Ottenuta la certificazione quale titolo esecutivo europeo della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria, il creditore può chiederne l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione senza dover disporre di una dichiarazione di esecutività in quello Stato. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico certificati come titoli esecutivi europei ricevono lo stesso trattamento che se fossero stati emessi nello Stato membro dell'esecuzione, e sono eseguiti come le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici “nazionali”.

**1. Autorità competente.** L'istanza di esecuzione della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria certificati come titoli esecutivi europei va proposta al giudice o all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione (EC PG VI.1).

L'esecuzione dei titoli certificati come TEE segue le regole generali per l'esecuzione. Le norme sull'identificazione del tribunale e dell'autorità competente per l'esecuzione sono trattate nell'*Allegato sull'esecuzione*, al §2-bis.

**2. Documentazione da presentare.** Per chiedere l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria certificati come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro, il creditore deve presentare la documentazione di cui all'articolo 20 (EC PG VI.2).

Nella Comunicazione del Governo italiano ai sensi dell'art. 30 del Reg. TEE, si afferma che la lingua ufficiale ai fini dell'art. 20 lett. c) del Reg. TEE è l'italiano. Tuttavia, più di una lingua può essere considerata la lingua ufficiale dei procedimenti civili di diritto



italiano, in alcune circoscrizioni (tedesco, francese) <sup>(28)</sup>. Pertanto, le parti possono avvalersi di una delle lingue ufficiali del procedimento, se sono soddisfatte le condizioni per la loro applicabilità.

**3. Autorità dell'esecuzione.** È compito delle autorità dell'esecuzione verificare che il creditore produca la documentazione necessaria per l'esecuzione. Se la documentazione è completa, la decisione giudiziaria, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria certificati come titoli esecutivi europei sono eseguiti alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria originari dello Stato membro dell'esecuzione (EC PG VI.3).

In Italia l'onere di eccepire irregolarità della procedura è generalmente posto a carico della persona contro cui si chiede l'esecuzione, che può sollevare un'opposizione entro venti (20) giorni dall'atto irregolare con un'opposizione formale ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (v. l'*Allegato sull'esecuzione forzata*, al §4). Pertanto, i debitori devono essere consapevoli che devono attivarsi entro un termine perentorio se rilevano un'irregolarità nella procedura o nei documenti necessari per l'esecuzione. Il creditore ha il diritto di partecipare al procedimento per decidere sull'opposizione e ciascuna parte può impugnare la decisione sull'opposizione con un ricorso alla Corte di Cassazione.

## **B. Possibili rimedi e difese del debitore**

**1. Diniego dell'esecuzione.** Il debitore può chiedere che l'esecuzione venga rifiutata (articolo 21) se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, ricorrendone le condizioni (EC PG II.5.2.2.1 and III.4.2.2.1).

**2. Limitazioni dell'esecuzione.** Le autorità competenti dell'esecuzione possono rifiutare, limitare o sospendere l'esecuzione come previsto dalle disposizioni del capo IV del Reg. TEE. Fatto salvo quanto precede, continuano ad applicarsi i motivi di rifiuto o sospensione dell'esecuzione previsti dal diritto nazionale (EC PG VI.4).

<sup>28</sup> Si veda in proposito la Guida pratica EFFORTS *BI bis*, al paragrafo §(II)(1-*bis*).



I titoli stranieri certificati come TEE sono soggetti agli stessi motivi di diniego, sospensione o limitazione dell'esecuzione di qualsiasi altro titolo nazionale o straniero su cui si chiede l'esecuzione in Italia. Pertanto, i debitori devono essere consapevoli che i motivi di opposizione all'esecuzione devono essere sollevati mediante un'opposizione all'esecuzione o un'opposizione formale (artt. 615 e ss. c.p.c.) e che possono essere applicabili termini di decadenza specifici. Tali mezzi di opposizione sono a disposizione del debitore a partire dalla notifica del precetto (art. 480 It c.p.c.), che avviene prima del primo atto di esecuzione <sup>(29)</sup>.

### 3. Diniego dell'esecuzione di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria.

Art. 24(3) e Art. 25(3) escludono esplicitamente l'applicabilità dell'art. 21(1) del Reg. TEE agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie; solo l'art. 21(2) (divieto di riesame del titolo nel merito) è applicabile (EC PG IV.4.2.2 and V.4.2.2). Ciò non esclude automaticamente l'applicabilità dei motivi nazionali per il diniego dell'esecuzione di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria (arg. ex art. 20(1) Reg. TEE).

Chiunque intenda presentare un'istanza di diniego dell'esecuzione di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico deve tenere presente che, nel diritto processuale italiano, non vi è una distinzione sulla possibilità di esperire i mezzi di opposizione (opposizione all'esecuzione e opposizione formale) in relazione al tipo di titolo esecutivo (sentenza o atto pubblico o transazione giudiziaria o altro).

D'altra parte, i motivi di rifiuto variano a seconda del titolo esecutivo, in particolare a seconda della natura giudiziale o meno del titolo. Infatti, i titoli non giudiziali non subiscono la stessa preclusione derivante dal passaggio in giudicato che caratterizza i titoli giudiziali. Di conseguenza, con l'opposizione all'esecuzione instaurata in base a titolo esecutivo non giudiziale possono essere sollevate più obiezioni, come quelle relative al merito del diritto per il quale il creditore chiede l'esecuzione e quelle relative alla validità formale del titolo <sup>(30)</sup>.

### 4. Sospensione o limitazione dell'esecuzione. Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione della transazione giudiziaria (articolo 23) (EC PG II.5.2.2.2, III.4.2.2.2, IV.4.2.2.1 and V.4.2.2.1).

<sup>29</sup> Per una guida completa e dettagliata si veda *EFFORTS Allegato sull'esecuzione*, al paragrafo §5.

<sup>30</sup> Per altri dettagli sui motivi di opposizione si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*.



In mancanza di indicazioni ufficiali sulla procedura e sugli effettivi rimedi a disposizione del debitore ai sensi dell'art. 23 del Reg. TEE, quando il TEE viene portato ad esecuzione in Italia, vi è una sostanziale incertezza su come ottenere tali misure.

Una possibile indicazione per gli utenti sarebbe quella di considerare le misure contenute nell'art. 23 del Reg. TEE come direttamente applicabili in Italia, rimanendo aperta solo la questione della procedura per la loro emissione. Quest'ultima incertezza potrebbe, a sua volta, essere risolta sostenendo che il debitore può presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e che il giudice deciderà sul rimedio con ordinanza dopo aver sentito le parti. Tuttavia, gli utenti dovrebbero considerare che tale possibilità è stata indicata in via meramente interpretativa <sup>(31)</sup> e non c'è alcuna giurisprudenza in merito, né alcuna ulteriore indicazione ufficiale.

---

<sup>31</sup> V. FARINA, *Rilascio e revoca del certificato TEE*, in VILLATA (A CURA DI), GIUGLIANO-MOLINARO, *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transazionale dei crediti*, Wolters Kluwer, 2021, p. 68.